COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

CIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ZAPPA**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 1263

Comunicazione del Preisdente:

PRESIDENTE 1263

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

AMATUCCI ed altri: Modifiche alle leggi sulla previdenza e assistenza degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali (3672) 1263

PRESIDENTE 1263

Inversione dell'ordine del giorno:

PRESIDENTE 1266

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

MACCHIAVELLI ed altri: Modifica al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 (3312) 1266

PRESIDENTE 1266, 1267, 1268

BREGANZE 1267

GUIDI 1268

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore* . . . 1267

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 1266, 1268

PENNACCHINI 1268

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1269

La seduta comincia alle 12,30.

ZOBOLI, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Dell'Andro, Sartor, Valiante e Verga sono in congedo.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per l'esame dei provvedimenti iscritti all'ordine del giorno della presente seduta i deputati Berlinguer Mario, Macchiavelli, Martuscelli e Romeo, sono rispettivamente sostituiti dai deputati Fortuna, Ferrari Giuseppe, Savoldi e Santagati.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Amatucci ed altri: Modifiche alle leggi sulla previdenza e assistenza degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali (3672).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Amatucci, Pella, Tesauro, De Meo, Breganze, Foderaro, Ca-

riota Ferrara, Sullo, Togni, Ruffini, Amodio, Bova, Migliori, Dell'Andro, Palazzolo, Scarascia Mugnozza, Sgarlata, Folchi, Nucci, Tambroni, Russo Spena, Badini Confalonieri, Merenda, Mattarella, Baroni, Bonaiti, Del Castillo, D'Arezzo, Cacciatore, Scarlato, Viale, Bianchi Gerardo, Botta, Napolitano Francesco, Castellucci, Bianchi Fortunato, Zugno, Silvestri, Passoni, Trombetta, Biaggi Nullo, Turnaturi, Servadei, Ghio: « Modifiche alle leggi sulla previdenza e assistenza degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali ».

Nella scorsa seduta vennero approvati gli articoli e la Commissione mi dette mandato di procedere al coordinamento del testo.

Come i colleghi vedranno dalla lettura dei singoli articoli le modifiche e gli adattamenti che ho introdotti nel testo sono esclusivamente formali. Anche l'articolo 7, che ha assunto un aspetto completamente diverso, non rappresenta altro che una formulazione più chiara, meno sintetica, per non dire ermetica, di quello che era il corrispondente articolo originario.

Do lettura dei singoli articoli:

ART. 1.

Sono dovuti alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori, alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali i seguenti contributi:

a) contributo di lire 3.200 sugli atti che vengono depositati presso le cancellerie commerciali dei tribunali e sui documenti rilasciati dalle stesse, nonché sulle copie di tali atti e documenti, riguardanti le imprese commerciali indicate dall'articolo 2195 del codice civile, escluse in ogni caso dall'obbligo di tale contribuzione le società cooperative;

b) contributo di lire 500 da corrispondersi da ogni procuratore o avvocato, da ogni dottore commercialista ragioniere o perito commerciale su ogni delega di rappresentanza avanti gli uffici fiscali sia della finanza erariale che locale; di lire 2.000 su ogni delega o mandato di rappresentanza davanti alle commissioni tributarie di ogni ordine e grado, nonché davanti alle giunte provinciali amministrative;

c) contributo di lire 2.000 per la vidimazione iniziale e per quelle annuali su ciascuno dei libri la cui tenuta è considerata obbligatoria per legge e dei libri ausiliari prescritti per le imprese di cui all'articolo 2195 del codice civile, escluse in ogni caso dall'obbligo di tale contribuzione le società cooperative.

ART. 2.

La riscossione di detti contributi si effettua con l'applicazione – a cura dei professionisti, uffici, cancellerie e segreterie ed a carico dei committenti per conto dei quali i professionisti prestano la loro opera o della parte che richiede l'atto o è obbligata a tenere i libri di cui alla lettera *c*) del precedente articolo – di apposite marche sulle deleghe, mandati, libri, certificati, ricevute, attestazioni, prime istanze, ricorsi, memorie ed atti introduttivi qualsiasi di procedimenti e, in mancanza, sul processo verbale od altri documenti riguardanti i procedimenti.

Il contributo è dovuto anche per le istanze, gli atti ed i ricorsi sottoscritti o presentati dalle parti personalmente con elezione di domicilio presso il professionista.

Le tre Casse provvedono, di comune accordo, ad organizzare a loro spese la emissione delle marche e la vendita delle stesse anche in deroga a quanto disposto dagli articoli 27 e seguenti del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, e successive modificazioni.

La misura dell'aggio da corrispondersi a persone, uffici ed enti incaricati del prelevamento, custodia e vendita delle marche (cancellerie e segreterie giudiziarie, segreterie di commissioni giurisdizionali, ecc.) è fissata nel 2 per cento; gli organi collegiali delle Casse degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali possono eventualmente stabilire delle percentuali di aggio aggiuntive, non superiori al 3 per cento, a favore delle predette persone, uffici ed enti, a titolo di indennità per il rischio della gestione ed in deroga alle norme di cui all'articolo 15 della legge 16 luglio 1962, n. 922.

Agli effetti della legge penale le marche sono equiparate ai valori di bollo.

Le marche sono annullate mediante apposizione sulle stesse, con la stampa o con l'inchiostro o altro materiale indelebile, della data e della firma di chi rilascia l'atto.

ART. 3.

Nei confronti dei trasgressori delle disposizioni contenute nei precedenti articoli si procede a norma del decreto del Presidente della Repubblica del 25 giugno 1953, n. 492, e suc-

cessive modificazioni, riguardanti l'imposta di bollo.

Inoltre le cancellerie e segreterie giudiziarie e amministrative e gli altri uffici competenti hanno l'obbligo di segnalare semestralmente, per i provvedimenti disciplinari e amministrativi di competenza, ai Consigli degli Ordini delle tre categorie professionali le inadempienze nella applicazione dei contributi previdenziali da parte di professionisti appartenenti alle stesse.

ART. 4.

I proventi delle marche di cui al precedente articolo 1 sono suddivisi tra le tre Casse nel modo seguente:

un terzo è assegnato alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali per la destinazione prevista dall'articolo 9 della legge 5 luglio 1965, n. 798;

i rimanenti due terzi sono ripartiti tra la Cassa dei dottori commercialisti e la Cassa dei ragionieri e periti commerciali in rapporto al numero dei rispettivi iscritti alla fine dell'anno precedente ed aventi diritto alla quota di riparto delle entrate generali.

ART. 5.

La Cassa dei dottori commercialisti e quella dei ragionieri e periti commerciali, a richiesta, corrispondono la pensione ai professionisti delle rispettive categorie che all'entrata in vigore delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, avevano superato il settantesimo anno di età, con almeno 25 anni di esercizio professionale.

ART. 6.

Gli avvocati e procuratori legali che abbiano liquidato il proprio conto personale presso la Cassa forense al posto della pensione, a norma degli articoli 60 e 64 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e che abbiano almeno 25 anni di esercizio professionale, sono ammessi, a richiesta, a fruire della pensione di anzianità alle seguenti condizioni:

che a domanda, previa rinuncia dei benefici previsti dall'articolo 26 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, qualora conseguiti, siano reiscritti alla Cassa forense a tutti gli effetti, anche se nel frattempo si siano cancellati dagli albi;

che la Cassa forense sia rimborsata, senza interessi, nel termine ed alle condizioni prescritte dalla Giunta esecutiva della Cassa stessa, dell'intero importo del conto personale allora incassato.

La pensione forense in questi casi è corrisposta nella misura stabilita per gli iscritti ultrasettantenni, senza bisogno del concorso dei requisiti di anzianità di iscrizione alla Cassa forense previsti dall'articolo 5 della legge 5 luglio 1965, n. 798, ed ha decorrenza dal mese successivo a quello della domanda.

Le condizioni per il conseguimento della pensione forense prevista dalla lettera *d*) dell'articolo 5 della legge 5 luglio 1965, n. 798, sono estese anche agli iscritti alla Cassa che alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, avevano un'età superiore ai 47 anni. Il diritto di riscatto per raggiungere i 15 anni di iscrizione alla Cassa può essere esercitato entro il termine perentorio di un anno dalla entrata in vigore della presente legge con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 5 luglio 1965, n. 798.

ART. 7.

La legge 5 luglio 1965, n. 798, è modificata come segue:

al n. 3) dell'articolo 2 sono soppresse le parole « alle giunte provinciali amministrative »;

al n. 6) dell'articolo 2 sono soppresse le parole « ed alle commissioni tributarie »;

al primo comma dell'articolo 3 sono soppresse le parole « *l*) decisioni aventi carattere giurisdizionale in materia di tributi emessi da tutte le commissioni delle imposte dirette »;

al secondo comma dell'articolo 3 sono soppresse le parole: « delle giunte provinciali amministrative e » nonché le parole: « lire 2.000 per le decisioni di cui alla lettera *l*) »;

al primo comma dell'articolo 4 sono soppresse le parole: « *c*) contributo di lire 3.200 per ogni certificato rilasciato dalle cancellerie dei tribunali, relativo alle imprese indicate nell'articolo 2195 del codice civile.

La legge 3 febbraio 1963, n. 100, è modificata come segue:

alla lettera *b*) dell'articolo 17 sono soppresse le parole: « sulle deleghe di rappresentanza avanti agli uffici fiscali » nonché: « sui mandati di rappresentanza avanti le commissioni tributarie »;

al primo comma dell'articolo 19 sono soppresse le parole: « *l*) da lire 250 sugli atti relativi a procedure concorsuali e sulle deleghe di rappresentanza avanti gli uffici fiscali »;

al n. 3) del primo comma dell'articolo 19 sono soppresse le parole: « e sui mandati di

rappresentanza avanti le commissioni tributarie ».

La legge 9 febbraio 1963, n. 160, è modificata come segue:

alla lettera *b*) dell'articolo 17 sono soppresse le parole: « sulle deleghe di rappresentanza avanti gli uffici fiscali » nonché « sui mandati di rappresentanza avanti le commissioni tributarie »;

al primo comma dell'articolo 19 sono soppresse le parole: « *l*) da lire 250 sugli atti relativi a procedure concorsuali e sulle deleghe di rappresentanza avanti gli uffici fiscali »;

al n. 3) del primo comma dell'articolo 19 sono soppresse le parole: « e sui mandati di rappresentanza avanti le commissioni tributarie ».

ART. 8.

Alla copertura dell'onere di cui all'ultimo comma dei rispettivi articoli 27 delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, all'alimentazione dei fondi di cui al secondo e terzo capoverso dei rispettivi articoli 36, nonché al prelievo stabilito nel primo comma dei successivi articoli 38 delle predette due leggi, nonché alle somme occorrenti per quanto previsto dall'articolo 5 della presente legge, si provvede anche con le entrate contributive previste da questa stessa legge a favore della Cassa dei dottori commercialisti e della Cassa dei ragionieri e periti commerciali.

Li pongo in votazione nel loro complesso.

(*Sono approvati*).

Annuncio che la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di discutere subito la proposta di legge 3312.

Se non vi sono obiezioni, ritengo che così possa rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Macchiavelli ed altri: Modifica al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 (3312).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge n. 3312, di iniziativa dei deputati Macchiavelli, Martuscelli, Landi, Ferraris, Loreti e Di Piazza: « Modifica al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 ».

Nella precedente seduta la Commissione aveva convenuto di attendere la presentazione di un emendamento da parte del Governo.

Ha chiesto di parlare il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Come la Commissione ricorderà, la tesi sostenuta dal Governo è la seguente: si riteneva e si ritiene tuttora che si debba fare una distinzione all'interno dei vari uffici giudiziari. Cioè, accettando il principio che ispirava la proposta Macchiavelli, e riconoscendo l'esigenza dei tribunali per i minori, in relazione al pesante lavoro che loro incombe, pesante anche per la particolarità dei problemi, e soprattutto in virtù dell'applicazione della vigente legge sull'adozione speciale, siamo convinti dell'opportunità che i magistrati addetti a questi tribunali non svolgano attività presso altri uffici.

D'altra parte, una distinzione è necessaria anche perché non possiamo disattendere l'esigenza funzionale che ci impone di non creare una specie di sinecura in alcuni uffici di qualche piccola corte d'appello per quei magistrati.

Eravamo allora orientati – con il consenso, mi pare, della Commissione – nel senso di cercare di trovare un criterio distintivo tra i vari uffici.

Dopo varie discussioni, si è deciso di stabilire due tabelle da allegare alla legge: una tabella *A*) in cui facciamo un primo elenco di questi uffici giudiziari; una tabella *B*) in cui facciamo l'elenco degli altri uffici giudiziari.

Infine, proponiamo un nuovo testo che fa riferimento al regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579, ove è prevista la facoltà di adibire i magistrati dei tribunali per i minorenni anche ad altre attività.

La soluzione da dare al problema, dunque, secondo il Governo è la seguente: l'articolo 1, del regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579, non si applica ai tribunali ed alle procure della Repubblica di cui alla tabella *A*); per i tribunali di cui alla tabella *B*), non si applica solo in relazione ai presidenti dei tribunali e i procuratori della Repubblica. Per i tribunali non compresi in alcuna delle due tabelle rimane in vigore la attuale disposizione del regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579.

Questa ci è sembrata la soluzione più semplice, più chiara, più organica.

Ed ecco il testo dell'emendamento proposto dal Governo:

ARTICOLO UNICO.

Nei tribunali per i minorenni indicati nella tabella *A*) allegata alla presente legge e nelle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579.

Nei tribunali per i minorenni indicati nella tabella *B*) allegata alla presente legge e nelle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali le dette disposizioni non si applicano nei soli confronti del presidente del tribunale e del procuratore della Repubblica.

TABELLA *A*.

Tribunale per i minorenni di: Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino.

TABELLA *B*.

Tribunale per i minorenni di: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Genova, Lecce, Venezia.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*. La volta scorsa noi ci eravamo fermati di fronte ad una difficoltà di carattere tecnico; infatti, le osservazioni dell'onorevole Ministro avevano messo in evidenza alcune difficoltà di carattere obiettivo, soprattutto per le piccolissime sedi ove la scarsità di giudici avrebbe potuto incidere negativamente. Rimase, così, aperto il problema della compilazione di questo elenco delle varie sedi; esclusa la possibilità di delegare il Governo, siamo arrivati ad un certo accordo.

Innanzitutto, nei confronti del testo originario si dovrebbe modificare il punto di riferimento; infatti, il progetto Macchiavelli, riferendosi alla totalità del problema, evidentemente si inseriva nella legge istitutiva del tribunale per minorenni. Questo secondo testo, invece, concerne le norme di attuazione della legge. Vorrei leggere l'articolo 1 delle norme di attuazione:

« I magistrati che compongono i tribunali per i minorenni e le sezioni di corti di appello per i minori possono essere assegnati anche ad altra sezione civile o penale del tribunale e della corte d'appello per esercitare le funzioni del proprio grado.

I magistrati destinati a capo degli uffici del pubblico ministero presso i tribunali per i minori possono esercitare le funzioni del proprio grado anche presso la procura generale e presso la procura della Repubblica della stessa sede ».

Dal momento che non aggiungiamo alcuna precisazione o specificazione alla norma istitutiva del tribunale per i minorenni, poiché la proposta Macchiavelli non è stata accettata nel suo complesso, bisogna allora inserire una disposizione apposita nelle norme di attuazione.

Di qui l'emendamento di cui è stata data lettura. Le grandi sedi hanno bisogno che tutti i giudici siano completamente liberi nella loro specifica attività di magistrati assegnati al tribunale per i minorenni; nelle medie sedi vi possono essere ragioni pratiche per circoscrivere questa limitazione solo ai presidenti ed ai procuratori della Repubblica; per le piccolissime sedi, invece, le cose rimangono come prima: si tratta di Perugia, Caltanissetta, Potenza, Campobasso, L'Aquila.

A me sembra che si potrebbe accogliere questa divisione tra grandi e medie sedi, lasciando scoperte le sedi veramente piccole, per le quali l'obezione del Governo ha una sua ragion d'essere.

PRESIDENTE. Praticamente, dei ventiquattro tribunali per minorenni rimarrebbero nelle condizioni attuali cinque o sei sedi; sei o sette altre sedi avrebbero invece come giudici fissi il presidente ed il procuratore della Repubblica; mentre nelle sedi più grandi tutti i giudici rimarrebbero fissi.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*. Indubbiamente con questo emendamento – proposto dal Governo, e che faccio mio – si apporta alla legge un notevole miglioramento, perché in tale maniera un gran numero di giudici avrebbero la libertà di dedicarsi alla sola loro attività istituzionale.

BREGANZE. Avrei qualche preoccupazione per il contenuto della tabella *B*) (e, indirettamente, per quello della tabella *C*, teorica) che comprende idealmente le sedi non nominate né nella *A*) né nella *B*).

Nella tabella *B*) vedo che sono considerati uffici di regioni aventi più corti d'appello. Anche la Lombardia ha due corti d'appello, per la verità: ma ben sappiamo che Milano ha una tale mole di lavoro da meritare l'inclusione nella tabella *A*).

Quando prevediamo l'inclusione nella tabella *B*) di Catania, o Lecce, o Bari, sappiamo che in quelle zone vi sono più corti d'appello, per cui esistono anche diversi tribunali; è allora sufficiente prevedere la presenza autonoma dei capi degli uffici.

Ma quando vedo inclusa Venezia nella tabella *B*), devo dire che la somma dei tribunali esistenti in terra veneta è veramente rilevante.

Se, quindi, fosse possibile apportare una correzione alle tabelle, chiederei – *flexis genibus*, ma con piena convinzione – che almeno Venezia fosse inclusa nella tabella *A*).

Non voglio, comunque, che questo mio desiderio ostacoli l'approvazione della legge. Se non fosse possibile apportare questo ritocco, desidererei che le mie parole rimanessero consacrate agli atti almeno come auspicio di un futuro miglioramento.

PENNACCHINI. Signor Presidente, dichiaro che voterò a favore del nuovo testo che è stato presentato, superando, per altro, un certo disagio, più che altro di ordine formale, nel vedere una norma che ha una diversa applicazione a seconda della ubicazione geografica delle sedi.

Questo, tuttavia, non ha importanza, soprattutto in vista della necessità di assicurare un idoneo funzionamento di tribunali per i minorenni.

Rilevo, per altro, che tutto ciò si è reso necessario in quanto questi tribunali minorili presentavano un arretrato pauroso. Si dicono, nella relazione che accompagna la proposta Macchiavelli, cose estremamente gravi, per cui nessuno di noi intende mettere in dubbio la giustezza e l'opportunità dell'iniziativa, anche in considerazione del fatto che tra i firmatari della proposta di legge vi sono degli eminenti magistrati.

Non vorrei che a seguito di questo provvedimento – mi scusi la magistratura per l'irriverenza del paragone – non si andasse a far coincidere la magistratura con quella famosa coperta che se copriva il collo lasciava scoperti i piedi e viceversa. Evidentemente, concentrando il lavoro di una parte piuttosto rilevante della magistratura soltanto sulla competenza dei tribunali minorili, aggraviamo la situazione degli uffici – diciamo così – ordinari della amministrazione della giustizia. Approvando il provvedimento s'impone da parte del Governo e forse anche da parte del Consiglio superiore della magistratura un esame più approfondito della distribuzione dei magistrati e dell'aumento degli organici dei magistrati stessi. Questa è una vecchia questione alla quale si opporranno le solite difficoltà di ordine economico, però non possiamo non sottolineare come, dopo un provvedimento di questo genere, peraltro opportuno, non si possa non por mente anche all'altra situazione della magistratura ordinaria la cui gravità non è certamente inferiore.

GUIDI. Noi diamo il nostro consenso all'approvazione della proposta di legge. Nella passata riunione le preoccupazioni sono state espresse quasi in senso del tutto contrario; cioè, avevamo aderito a questa formulazione, ma la ritenevamo abbastanza blanda e possibilista rispetto ad una esigenza che, viceversa, garantisse la destinazione del giudice al tribunale minorile. La soluzione oggi propostaci ha seguito una certa linea che noi avevamo sostenuto.

Pur sottolineando che la formulazione non ha il rigore da noi desiderato, riteniamo che si sia fatto un passo avanti e, quindi, annunciamo il nostro voto favorevole.

Il deputato Breganze ha fatto alcune sollecitazioni di carattere particolare: chiedeva il passaggio dalla tabella *B*) alla tabella *A*) della corte d'appello di Venezia; non abbiamo alcuna ragione di opporci anche perché riteniamo che sarebbe ottima cosa inserire tutti i tribunali per i minorenni nella tabella *A*).

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Per quanto riguarda la compilazione dell'elenco delle varie sedi posso assicurare il deputato Breganze che la scelta non è casuale, ma è stata fatta in base ai dati che risultano al Ministero sulla mole di lavoro dei singoli tribunali.

È verissimo che nella tabella *B*) vi sono alcune sedi di corti d'appello che insistono in regioni aventi anche altre sedi, ma ciò non toglie che la mole di lavoro sia uguale o addirittura superiore.

Per quanto riguarda la preoccupazione del deputato Pennacchini debbo dire che, proprio in base a queste preoccupazioni, il Governo è stato restio ad accettare il testo della proposta Macchiavelli ed ha dato il suo contributo per trovare una soluzione intermedia.

Per queste ragioni pregherei la Commissione di voler accogliere il nuovo testo dell'articolo unico.

PRESIDENTE. Do lettura del testo sostitutivo dell'articolo unico della proposta di legge di iniziativa dei deputati Macchiavelli ed altri, proposto dal Governo:

ARTICOLO UNICO.

Nei tribunali per i minorenni indicati nella tabella *A*) allegata alla presente legge e nelle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579.

Nei tribunali per i minorenni indicati nella tabella *B*) allegata alla presente legge e nelle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali le dette disposizioni non si applicano nei soli confronti del presidente del tribunale e del procuratore della Repubblica.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura delle tabelle annesse a questo articolo unico:

ALLEGATO.

Tabella *A*). – Tribunale per i minorenni di: Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino.

Tabella *B*). – Tribunale per i minorenni di: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Genova, Lecce, Venezia.

Le pongo in votazione.

(*Sono approvate*).

Pongo in votazione il nuovo titolo della proposta di legge: « Disposizioni per i magistrati addetti ai tribunali per i minorenni ».

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione segreto delle proposte di legge oggi esaminate.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge:

AMATUCCI ed altri: « Modifiche alle leggi sulla previdenza ed assistenza degli avvocati e procuratori legali, dei settori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali » (3672):

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli 26
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Proposta di legge:

MACCHIAVELLI ed altri: « Modifiche al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 », con il nuovo titolo: « Disposizioni per i magistrati addetti ai tribunali per i minorenni » (3312):

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli 27
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amatucci, Assennato, Bisantis, Bonaiti, Bosisio, Bova, Breganze, Cariota Ferrara, Coccia, Costa Massucco Angela, De Florio, Di Vagno, Di Nardo Ferdinando, Guidi, Mannironi, Martini Maria Eletta, Melis, Migliori, Palazzolo, Pennacchini, Re Giuseppina, Riccio, Santagati, Sforza, Tenaglia, Zappa, Zoboli.

Sono in congedo:

Dell'Andro, Sartor, Valiante e Verga.

La seduta termina alle 13,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO